



PROPOSTA DI MODIFICA ART. 27 ATTO NORMATIVO DIOCESANO

Durante l'Assemblea del 6 marzo, l'associazione è chiamata ad esprimersi sulla proposta di modifica dell'art. 27 dell'atto normativo diocesano (l'iter per la modifica dell'atto, prevede che la proposta venga votata dall'Assemblea diocesana e poi verificata e ratificata dal Consiglio nazionale).

La volontà di intervenire sull'atto normativo nasce dalla necessità di bilanciare il rapporto tra soci eleggibili e membri eletti dalle assemblee per venire incontro alle necessità delle parrocchie più piccole e quelle più grandi.

La modifica, infatti, nasce dalla realtà e non rappresenta, quindi, una norma "astratta": le regole che ci diamo ci aiutano a servire meglio, permettendo in questo caso al consiglio di alleggerirsi nel numero di componenti per fare in modo che le persone che lo costituiscono siano davvero motivate alla responsabilità e parte attiva della riflessione e del discernimento comune.

Allo stato attuale, infatti, i consigli parrocchiali risultano composti di base da 5 consiglieri eletti più il presidente (per il quale è prevista la surroga). A questo nucleo base si aggiunge un consigliere ogni 30 soci.

Il fatto che ci si riferisca a "soci", quindi, fa rientrare nel conteggio dei "30" anche i ragazzi dell'Acr che, però, non risultano eleggibili nel consiglio: questo si traduce, nel caso delle associazioni più piccole, nella difficoltà di trovare persone disposte ad assumere la responsabilità di consigliere perchè il numero di soci "eleggibili" quasi coincide con il numero di soci da eleggere.

Se si prende, ad esempio, il caso di una parrocchia di 30 soci, di cui 20 Acr, risulterebbero da eleggere 5 consiglieri (più la surroga del presidente) tra i 10 soci "unitari".

Viceversa nel caso delle associazioni più numerose capita che i consigli siano formati da più di 15 persone (è il caso delle parrocchie con più di 300 soci) poiché non c'è nessun limite ai consiglieri aggiuntivi, e ciò impedisce che tutti siano valorizzati e costituiscano parte attiva della riflessione.

Si propone, quindi, la seguente modifica:

Art. 27 Il consiglio parrocchiale

1. Il consiglio parrocchiale è composto dal presidente parrocchiale, da due vicepresidenti (un adulto e un giovane), dal responsabile dell'Acr, dai consiglieri parrocchiali eletti, dal segretario e dall'amministratore. I consiglieri parrocchiali da eleggere sono:
 - a. in numero di tre. Se l'associazione è composta da almeno cinquanta aderenti, i consiglieri parrocchiali da eleggere sono in numero di cinque;
 - b. è eletto un consigliere ulteriore ogni trenta membri dell'assemblea parrocchiale.
2. (non modificato)
3. Su proposta del presidente e con l'approvazione della maggioranza dei consiglieri, il consiglio parrocchiale può essere integrato da componenti cooptati, per un numero massimo di tre. Tali membri hanno voto consultivo.
4. (non modificato)
5. (non modificato)